**

*MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA*

**ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE**

**DISTRETTO N. 16 M**acerata Campania (CE) Via Roma,11

***C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione.it***

***sito [www.icmaceratacampania.edu.it](http://www.icmaceratacampania.edu.it) Tel 0823/692435 Fax 0823/695550***

Prot. n.2439 Del 22/09/2017

****

 **VADEMECUM DEL DOCENTE DI SOSTEGNO**

***ESTRATTO DAL DOCUMENTO “VOGLIA DI VIVERE”***

 ***A cura del Gruppo di lavoro degli insegnanti di sostegno***

 ***A.S. 2017/18***

 13 ELEMENTI PER CAPIRE, AGIRE, COLLABORARE E INTEGRARE

**1**- INDIVIDUAZIONE DISABILE : CHI RICHIEDE L’INDIVIDUAZIONE DELLA DISABILITA’ ?

--> L’individuazione viene richiesta dal genitore (o dall’esercente la potestà parentale)

Essi devono produrre la Certificazione clinica, contenente la Diagnosi  Multiassiale (in base ai codici diagnostici riferiti  all’ICD 10), da allegare alla  domanda  di accertamento, e la Diagnosi  Funzionale, utile ai fini dell’individuazione dei bisogni educativi.

- Se    dalla    valutazione    risulta    una     diagnosi   di    patologia, per    cui    si  rende   necessaria la presenza  dell’insegnante di sostegno, la Famiglia  richiede l'accertamento da parte dell’Unità  di Valutazione  Multidisciplinare   Distrettuale  (UVMD),  da presentare  al  Distretto Socio  Sanitario  di appartenenza

- Si effettua l'UVMD, con valutazione collegiale da parte di operatori sanitari e sociali e produzione del Verbale di Accertamento.

CHI REDIGE IL DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’

--> Il documento viene redatto dall’équipe multidisciplinare, composta da: neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, eventuale terapista della riabilitazione.

**Legge 15 luglio 2011, n. 111**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011 n. 164)

Art- 19

Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, nei casi di valutazione della **diagnosi funzionale** costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'**alunno disabile**, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

 **VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE**

--> La certificazione ha validità fino alla sua eventuale revoca decisa dal gruppo di lavoro che si occupa dell’alunno; in ogni caso i genitori possono richiedere l’interruzione dei benefici previsti dalla L. 104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una semplice richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2-**LA DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.)

**COS’E’ :**

--> Il documento che attesta la situazione di handicap, ai fini dell’integrazione scolastica, è denominato Diagnosi Funzionale. Si tratta di un documento sanitario (disciplinato dall’art. 3 del D.P.R. 24/02/94) in cui viene descritto stato di salute, capacità, potenzialità e difficoltà dello sviluppo psicofisico dell’alunno certificato.

--> Sulla base della recente Intesa Stato-Regioni, la Diagnosi Funzionale include il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.).

QUANDO ?

--> La Diagnosi Funzionale deve essere predisposta entro il 30 luglio ( D.P.C.M. 185/06 art. 3 comma 1 e L. 333/01 art.4 commi 1 e 2 ) dell’anno precedente (ma sarebbe utile averla un paio di mesi prima), ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente.

--> La Diagnosi Funzionale è atto sottoposto alla legge di tutela della privacy.

La Diagnosi Funzionale si articola nelle seguenti parti:

1. approfondimento anamnestico e clinico;

2. descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;

3. definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali

ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;

4. individuazione delle tipologie delle competenze professionali e delle risorse

strutturali necessarie per l’integrazione scolastica e sociale.

--> La Diagnosi Funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, bensì indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale. Costituisce, dunque, il presupposto necessario per la stesura del Piano Educativo Individualizzato ( P.E.I. ).

CHI LA REDIGE

 --> Il documento viene redatto dall’equipe multidisciplinare dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della ASL/USL di riferimento (composta dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dallo psicologo dell’età evolutiva, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso la ASL).

COME

Il documento viene presentato, all’inizio dell’anno scolastico, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Dirigente che lo presiede direttamente o tramite un   proprio delegato. All’incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di sostegno, operatori dell’équipe, genitori dell’alunno in situazione di disabilità. Può essere nuovamente redatto se, nel corso dell’iter scolastico, le condizioni dello stato di salute dell’alunno si modificano in maniera sostanziale.

 A COSA SERVE

E’ uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare l’insieme delle disabilità e delle capacità dello stesso.

E’ documento indispensabile al fine di poter accedere, in relazione ai bisogni dell’alunno disabile, agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari alla sua integrazione scolastica.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3** **-** PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA

(P.E.I.)

COS’E’

--> Si tratta di un documento nel quale vengono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla programmazione di classe e ciò coerentemente con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo. Può essere redatto (con il consenso scritto della famiglia) in modo tale da individuare percorsi didattici non riconducibili alla specifica programmazione della classe. In tal caso si parla di programmazione differenziata.

Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, si elabora ciò che non deve limitarsi al solo progetto didattico, ma è un vero e proprio progetto globale di vita in cui vengono descritti tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dell’alunno in situazione di disabilità per un determinato periodo (anno scolastico suddiviso in trimestri o quadrimestri), al termine del quale bisogna effettuare verifiche e apportare eventuali modifiche (D.P.R. 24/2/94 art. 6 -   L.104/92). E’ un documento flessibile, che può essere modificato se il team che segue l’alunno ritiene che sia stato costruito in modo non rispondente ai reali bisogni dell’allievo disabile.

--> Il P.E.I. consente di individuare le proposte relative alle risorse necessarie: assegnazione delle ore di sostegno, modalità di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, utilizzo di ausili e sussidi didattici, assistenza igienica ecc. (D.P.R. del 24.02.94 art.5 comma 4).

**CHI LO REDIGE**

--> E’ redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal Consiglio della classe di cui fa parte l’allievo e con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, ove presente, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Tutti questi soggetti formano il G.L.H.O. (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Handicap).

**COSA CONTIENE IL P.E.I.**

- finalità e obiettivi didattici

- itinerari di lavoro

- sussidi tecnologici

- metodologie, tecniche e verifiche

- modalità di coinvolgimento della famiglia

Il G.L.H.O. può scegliere tra tre tipi di percorsi didattici, con il parere vincolante dei genitori:

A- Percorso “NORMALE” art.12 e art.13 O.m. 90/2001 ( programma della classe );

B- Un programma OBIETTIVI MINIMI , con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline, ma sempre riconducibile a quello della classe ( art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001);

C- Un programma EQUIPOLLENTE O EQUIVALENTE, con la riduzione e/o sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline , ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.lg.vo297/1994).

**QUANDO** Deve essere redatto entro il 30 novembre. Si verifica con frequenza possibilmente trimestrale. Per casi di particolare difficoltà le verifiche sono più frequenti.

**4-** TUTELA DELLA PRIVACY

--> Le notizie sulle disabilità degli alunni, e tutte le certificazioni mediche sono dati sensibili (L.675/96 art. 22; Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/03; Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte delle scuole del 26/07/2005); le istituzioni scolastiche sono quindi tenute all’applicazione della legge sulla privacy.

--> Il Dirigente Scolastico, che è il responsabile del trattamento dei dati, può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno con disabilità e comunicarli agli organi competenti per l’erogazione degli interventi necessari all’integrazione scolastica (si veda il Decreto Ministero Pubblica Istruzione n. 305 del 07/12/2006, emanato in attuazione del Codice in materia di dati personali).

Il Dirigente Scolastico deve comunicare la Diagnosi Funzionale ai membri delle Equipe Pedagogiche e ai componenti del GLHO (ex art. 12 comma 5 L. 104/92) per la formulazione del PEI.

--> Tutti i soggetti coinvolti possono solo prendere annotazioni ma non duplicare la Diagnosi Funzionale. Sono, in ogni caso, tenuti all’obbligo del segreto d’ufficio, la cui violazione è sanzionata a livello penale.

I genitori hanno sempre diritto di estrarre copie, del PEI e di tutti i documenti relativi al percorso scolastico del figlio (L.241/90 art. 22 comma 1, art. 25).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5-** Il GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO SULL’HANDICAP (G.L.H.O.)

COS’E’ .

--> E’ un gruppo di lavoro multidisciplinare (art. 12 comma 5 L.104/92) che, su convocazione del Dirigente Scolastico, previo accordo con gli operatori interessati, programma e verifica gli interventi per l’integrazione scolastica e il progetto educativo globale (anche extrascolastico), specifici per il singolo alunno.

**CHE FUNZIONI HA**

--> Il G.L.H.O., in linea generale, programma e verifica le specifiche attività scolastiche ed extrascolastiche dell’alunno in situazione di disabilità.

Tra i compiti specifici di tale gruppo c’è quello di predisporre il P.E.I., di verificarne l’attuazione nonché l’efficacia dell’intervento scolastico (art.12 L104/92, commi 5 e 6 e Atto di Indirizzo D.P.R. del 24/02/94 art.4 e 5), valutare l’ opportunità e il coinvolgimento dell’accudiente e/o facilitatore nell’azione globale dell’intervento di recupero a favore dell’allievo disabile. Tale apporto va inserito (con progetto) nel P.E.I.

--> IL G.L.H.O. propone, inoltre, eventuali modifiche all’erogazione del sostegno didattico dopo aver sentito il Consiglio di Classe e considerate le specifiche esigenze di recupero psico-socio-pedagogico.

**DA CHI E’ COMPOSTO**

--> E’ composto dal Dirigente Scolastico, dall’Equipe pedagogica, dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, dagli operatori dell’équipe multidisciplinare della ASL, dagli operatori (dell’ASL e/o dell’ente privato referente che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con disabilità), dai genitori, da un esperto di loro fiducia e/o dall’Associazione di cui fanno parte.

**QUANDO SI RIUNISCE**

--> Si riunisce almeno due volte l’anno per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del P.D.F. (art.13, L104/92) e del P.E.I. (art.14, L104/92).

In casi particolari un’ulteriore convocazione può essere richiesta da qualunque componente del gruppo.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6**- Il GRUPPO DI LAVORO D’ISTITUTO SULL’HANDICAP (G.L.H.I.)

COS’E’

--> E’ un Gruppo di Lavoro sull’Handicap a livello di Istituto, con compiti di organizzazione e di indirizzo, nominato dal Dirigente Scolastico.

DA CHI E’ COMPOSTO

--> Il G.L.H.I. è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti degli insegnanti curriculari e di sostegno, dai rappresentanti degli Enti Locali (compresi gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione), dai rappresentanti dei collaboratori scolastici impegnati nell’assistenza igienica, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni, dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità, oltre che dai rappresentanti degli studenti solo per la scuola secondaria di secondo grado.

**QUANDO SI RIUNISCE**

--> Si riunisce all’inizio dell’anno e in qualsiasi momento lo richiedano il Dirigente Scolastico, le famiglie o gli operatori scolastici.

**CHE FUNZIONI HA**

Il G.L.H.I., come previsto dall’art. 15 comma 2 della L.104/92, dalla C.M. 262/88 – par.2 e dal D.M. 122/94, ha il compito di:

--> creare rapporti con il territorio per la mappatura e la programmazione delle risorse;

--> collaborare alle iniziative educative e integrative predisposte nel P.O.F.;

--> analizzare la situazione complessiva della disabilità nelle scuola di competenza; analizzare le risorse umane e i materiali dell’Istituto al fine di predisporre interventi volti alla integrazione;

--> formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale (art. 14. comma 7 della L.104/92);

--> proporre ai Coordinatori dei Consigli di Classe i materiali e i sussidi didattici necessari agli allievi con difficoltà di apprendimento;

--> produrre documenti inerenti l’integrazione scolastica;

--> pubblicizzare le attività dell’Istituto e i materiali didattici prodotti.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7**- IL DOCENTE CURRICULARE E IL DOCENTE DI SOSTEGNO

--> Affinché l’integrazione degli alunni con disabilità sia reale ed efficace, occorre che vi sia il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte degli insegnanti curriculari, i quali sono insegnanti di tutti gli alunni della classe (C.M. 78/03; Nota Ministeriale n. 4088 del 2 ottobre 2002).

Tutti gli interventi didattici inerenti al P.E.I. “debbono coinvolgere l’intero corpo docente, e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega del  problema dell’integrazione al solo insegnante di sostegno” (Nota Ministeriale n. 2407dell’8 agosto 2002).

--> La figura dell’insegnante per le attività di sostegno è prevista nella scuola di ogni ordine e grado (inclusi i corsi serali per adulti) (L.517/77; L. 270/82; C.M. n. 262/88).

--> La sua attività deve essere rivolta all’intera classe nella quale è iscritto l’alunno in situazione di disabilità. Infatti l’insegnante di sostegno è un insegnante a sostegno alla classe per favorire l’integrazione di tutti gli studenti. Ha anche il ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazione tra i docenti, l’alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo di integrazione (famiglia, personale ASL, educatori, mediatori, assistenti per l’autonomia e la comunicazione), si tratta di un docente metodologo.

--> Il docente di sostegno partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi docenti.

--> Il Dirigente Scolastico assegna l’insegnante di sostegno alla classe in contitolarità con i docenti curriculare.

**8-** COME SI STRUTTURA L’ORARIO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

L’orario del docente di sostegno è uguale a quello dei docenti dell’ordine di scuola di servizio. Secondo quanto previsto dalla legge104/92 l’attività del docente di sostegno specializzato è rivolto alla classe in cui è iscritto un alunno diversamente abile. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità assegnata alla classe ma una risorsa professionale assegnata alla classe, per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. L’orario di servizio è così strutturato:

* 25 ore settimanali d’insegnamento per la scuola dell’infanzia;
* 22 ore settimanali d’insegnamento per la scuola primaria;
* 18 ore settimanali d’insegnamento per la scuola secondaria di I grado.

L’attività didattica va contestualizzata al piano educativo individualizzato ( PEI ) e al progetto di vita dell’allievo. Ricordiamo che l’orario dei docenti di sostegno non può essere deciso dal consiglio di classe e commissioni. La libera scelta del curricolo deve poter trovare applicazione completa nella formulazione di un quadro orario che risponda alle ” effettive esigenze rilevate “ dell’alunno con disabilità ( S.C.C. n°80 del 2010 )

La competenza e la formulazione dell’orario dei docenti di sostegno possono trovare applicazione da una scelta condivisa in sede di Consiglio d’Istituto e Collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico tenendo conto delle ” eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe “.

**9-** ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO ALLE CLASSI: I CRITERI

La richiesta da parte delle scuole delle ore di sostegno per ogni singolo alunno avviene sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale ( PDF ) e del conseguente Piano Educativo Individualizzato ( PEI ), specificando quindi per ciascun allievo se sia destinatario :

* dell’art. 3 comma 3 , disabilità grave della legge n. 104/92
* dell’art. 3 comma 1 , disabilità lieve della legge n.104/92

La giurisprudenza in materia attribuisce il massimo delle ore previste dalla normative vigente agli alunni in disabilità grave ( art. 3 comma 3 legge104/92 ) ; in questo caso l’alunno ha diritto ad un rapporto 1 a 1 ( 1 : 1 ), come previsto dall’art. 9 comma 15 della l.n. 122/2010; per cui l’orario completo di un docente di sostegno : 25 ore all’infanzia, 22 ore alla primaria , 18 ore alla secondaria.

Nel coso di disabilità lieve ( art. 3 comma 1 legge104/92 ) la scuola assegnerà la metà dell’orario di servizio di un docente di sostegno ad un rapporto di 1 a 2 ( 1 : 2 ),o ¼ di servizio dell’orario del docente di sostegno in base al monte ore complessivo assegnato alla scuola.

L’Ambito territoriale, in seguito alle richieste delle scuole , attribuisce ad ogni Istituzione scolastica un monte ore complessivo ( ovvero dei posti di sostegno ) , destinato non ai singoli alunni ma alla scuola. Sarà il D.S. ad attribuire le ore e i docenti agli alunni disabili.

L’assegnazione delle ore e dei docenti di sostegno agli alunni disabili è compito, dunque, del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d’Istituto e dalle proposte del Collegio dei docenti, come previsto dal D.L. vo 297/94, dal D.L. 165/01 e dal D.M. 37/09,ai quali vengono aggiunti generalmente , nel caso dei docenti di sostegno i criteri stabiliti dal GLH d’Istituto , previsto dall’art.15 comma 2 della legge n 104/92.

IL docente di sostegno, ricordiamolo , è assegnato alla classe o sezione di cui è contitolare ( art.13 comma 6 della legge n 104/92 ).

In linea generale per l’attribuzione delle ore dei docenti specializzati agli alunni disabili, si tiene conto :

* del monte ore complessivo assegnato alla scuola ;
* del grado di disabilità di ciascun alunno ;
* della continuità didattica ;
* dei bisogni dell’alunno e delle competenze del docente di sostegno, in modo che le seconde siano confacenti alle prime .

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**10**- IL TRASPORTO, CHI FORNISCE IL SERVIZIO

--> Il trasporto per gli studenti disabili è garantito gratuitamente dal Comune di residenza agli studenti della scuola dell’obbligo, per il percorso da casa a scuola e viceversa, mediante pulmino attrezzato per gli specifici bisogni.

--> Solo per la gestione del servizio di trasporto scolastico agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado il servizio è erogato dalla Provincia che di fatto delega i Comuni che, a loro volta, utilizzano fondi provinciali e regionali, delegano le cooperative trasporto disabili. (D.lgs 112/98; L.328/00;L-142/90).

**COME SI ACCEDE AL SERVIZIO**

--> Segnalata alla scuola la necessità del trasporto, questa si attiverà per la richiesta all’Ente locale competente, il quale, non appena in possesso della documentazione necessaria, sarà in grado di gestire a livello tecnico-amministrativo l’intero servizio, a partire dall’accertamento del diritto alla prestazione fino all’erogazione dello stesso.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11-** USCITE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

 “E' nota la valenza educativa e culturale dei viaggi d'istruzione, relativamente ai quali sono state emanate fino ad oggi numerose circolari; essi rappresentano, infatti, nell'articolato progetto dell'offerta formativa della scuola, una opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”. (Nota Ministeriale 11 aprile 2002, n. 645, che richiama le Circolari Ministeriali 14 ottobre 1992, n. 291 e 2 ottobre 1996, n. 623).

La Nota Ministeriale n. 645 precisa che:

a) l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di disabilità, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di disabilità e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia. Poiché nella stessa Nota si legge che “i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto", è chiaro che i mezzi dovranno essere anche accessibili, qualora vi siano alunni su sedia a rotelle. (Pertanto, l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché, tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato, stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di pre-imbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con disabilità).

--> Per gli accompagnatori è prevista una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con disabilità non dovrebbe, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna. L'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale, familiari, assistente).

**12-**ISTRUZIONE A DOMICILIO

--> Gli alunni con o senza disabilità che sono impossibilitati per ragioni di carenze immunitarie o per necessità di salute, certificati dalla autorità sanitaria, a frequentare la scuola per un periodo superiore a 30 giorni, hanno diritto a concordare con la scuola un programma con l’invio a domicilio di docenti per qualche ora settimanale, come del resto avviene per gli altri studenti.

--> Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, ai quali sono assegnate le risorse finanziarie per gli interventi. A seguito di apposita motivata richiesta a detti Uffici da parte dell’istituzione scolastica interessata, potranno essere assegnate le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni programmate.

A tal fine, sarà necessario osservare le seguenti procedure:

‐ la scuola interessata dovrà elaborare un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica, con l’indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste;

‐ il progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, in apposite sedute d’urgenza previste dal Dirigente Scolastico, e inserito nel POF;

‐ la richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato verranno presentati al competente Ufficio Scolastico Regionale che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse.

Poiché potrebbero essere più d’una le richieste avanzate e non tutte presentate all’inizio dell’anno scolastico, le Direzioni Generali Regionali procederanno, eventualmente attraverso un’apposita commissione di valutazione, ad elaborare un elenco di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.

--> Può anche essere previsto l’utilizzo della webcam per seguire le lezioni in classe, sempre che vi sia il consenso scritto dei docenti e dei genitori degli alunni. I compiti scritti possono essere inviati on-line ai docenti e da questi restituiti corretti. (C.M. 149 del 10/10/2001)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  **13-** SOMMINISTRAZIONE ORDINARIA DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

--> Nel caso sia assolutamente necessaria l'ordinaria somministrazione di farmaci nel tempo coincidente con l'orario scolastico, questa deve essere debitamente certificata dal medico curante, che definisce anche analiticamente le dosi necessarie e tutte le cautele tecniche sulla somministrazione, precisando le competenze richieste all'adulto che potrebbe somministrare il farmaco.

--> Il Dirigente Scolastico che riceva richiesta di somministrazione di farmaci in orario scolastico da parte della famiglia, con allegata la dettagliata prescrizione del medico curante individua chi, tra il personale docente o non docente, abbia seguito il corso di primo soccorso, sia disponibile ad occuparsi della somministrazione, sempre che non siano richieste competenze specialistiche di tipo sanitario né discrezionalità nei dosaggi (es.: peretta pre-dosata di Valium; insulina pre-dosata). (Nota ministeriale n. 2312 del 25.11.05 – Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico.)

--> In mancanza di disponibilità del personale scolastico, il Dirigente dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad enti ed associazioni non lucrative del privato sociale stipulando con esse una convenzione (es. Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

 **CALENDARIO ADEMPIMENTI DOCENTI DI SOSTEGNO**

|  |
| --- |
| **SETTEMBRE :** * Lettura DF e documentazione varia.
* Osservazione dell’alunno.
* Contatti con referenti, C.d.C.,eventuali Equipe psico-pedagogica e con la famiglia.

 **OTTOBRE** :* Incontro con l’Equipe di sostegno
* Incontro di formazione per la stesura del P.E.I.
* Inizio della compilazione della griglia dì osservazione e del P.E.I.
* Approvazione P.A.I.

 |
| **NOVEMBRE:*** Elaborazione PDF
* GLHO per la condivisione e stesura definitiva del P.E.I.
* GLI
* Entro il 30 novembre: consegna del PEI in Segreteria ed ai genitori dell’alunno

**DICEMBRE:*** Colloqui con i genitori

**GENNAIO**:* Relazione quadrimestrale
* Scheda di valutazione
 |
| **FEBBRAIO :*** Incontro con l’Equipe di sostegno

**APRILE:*** Colloqui con i genitori
* GLHO
 |
| **MAGGIO:*** GLI
* Verifica degli obiettivi del PEI

**GIUGNO:*** Relazione finale PEI
* Scheda di valutazione
 |

 Si ricorda che qualsiasi documento riguardante l’alunno deve essere consultato nell’ambiente scolastico e tenuto riservato nel fascicolo personale .